Pubblicato il 13/09/2019

Sent. n. 1469/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1518 del 2013, proposto da

[omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Luca Pedone, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli, n. 7;

contro

Comune di Latiano, in persona del Sindaco *pro tempore*, non costituito in giudizio; per l'annullamento

- dell'ingiunzione di demolizione n. [omissis] del Comune di Latiano - V Struttura - notificata in data [omissis], a mezzo della quale il Responsabile dell'U.T.C. ha ingiunto ai ricorrenti la demolizione delle opere abusivamente realizzate, nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2019 la dott.ssa Anna Abbate e udito per parte ricorrente l'Avv.to A. Vantaggiato, in sostituzione dell'Avv.to L. Pedone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I coniugi ricorrenti impugnano l'ordinanza di demolizione n. [omissis] del [omissis], notificata in data [omissis], con cui il Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Latiano ha loro ingiunto, ex artt. 31 e 37 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione delle seguenti opere realizzate abusivamente - in difformità dal permesso di costruire in sanatoria n. [omissis] (condono edilizio Legge n. 326/2003) - in relazione al fabbricato ubicato in località "[omissis]" (censito nel N.C.E.U. al foglio [omissis], particella [omissis], sub [omissis]): "1. Realizzazione di numero due tettoie, con telaio in ferro scatolare e copertura con pannelli coibentati, di cui la prima, della superficie di circa mq 20, ubicata nella parte anteriore lato sud del fabbricato, mentre la seconda, della superficie di circa mq 40, ubicata nella parte posteriore del fabbricato; 2. realizzazione di muratura di recinzione in tufo lungo il confine sud del fondo"; nonché ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

A sostegno del gravame interposto i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

- I. Eccesso di potere per difetto e/o assenza di motivazione in ordine all'interesse pubblico sotteso; violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; Eccesso di potere.
- II. Violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 241/1990 Violazione del giusto procedimento. Dopo avere illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, i ricorrenti concludevano come sopra riportato.

Il 07/06/2019, i ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Latiano.

Alla pubblica udienza del 09/07/2019, su richiesta di parte, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

- 0. Il ricorso è infondato nella parte con cui si contesta l'ordinanza di demolizione delle due tettoie (di cui al punto 1. della suddetta ordinanza), mentre è fondato nella parte inerente la muratura di recinzione (di cui al punto 2. della medesima ordinanza) e, pertanto, va, in parte, respinto e, in parte, accolto, nei sensi di seguito precisati.
- 1. Osserva, anzitutto, il Collegio che il ricorso è infondato nella parte in cui si contesta l'ordinanza di demolizione delle due tettoie, realizzate dai ricorrenti in assenza di permesso di costruire.
- 1.1. Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti, preliminarmente, evidenziano "il difetto di motivazione che connota il provvedimento oggi gravato, con specifico riferimento al pubblico interesse perseguito con la disposta demolizione, rendendo palese il contrasto con l'art. 3 della L.241/90, che prescrive l'obbligo dell'Amministrazione procedente di motivare compiutamente ed espressamente ogni provvedimento finale", lamentando, inoltre, di non comprendere "come possa affermarsi la natura abusiva dell'opera di cui si discute", atteso che (a loro dire) "Nel caso di specie, le due tettoie di cui si discute hanno una finalità esclusivamente di arredo o di riparo e protezione dell'immobile cui accedono, senza arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso cui accedono".

La censura è priva di pregio.

Osserva, infatti, il Collegio che, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente e condivisa da questo Tribunale, i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi, anche se trattasi di opere edilizie (asseritamente) minori, sono atti dovuti che non abbisognano di particolare motivazione circa la sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, posto che l'esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera (oggettiva) descrizione delle opere abusivamente realizzate (in carenza del prescritto titolo edilizio) e dalla assoggettabilità di queste ultime al regime del permesso di costruire, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria (cfr. *ex multis*, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 05/03/2018, n. 367; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 29/03/2018, n. 524; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 15/10/2018, n. 1507; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12/11/2018, n. 1656; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/02/2019, n. 171).

Rileva, altresì, il Tribunale, con riferimento all'assoggettabilità delle due tettoie in questione al permesso di costruire, che, «in accordo a condivisibile giurisprudenza, "gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia (oggi permesso di costruire) soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell'immobile cui accedono; tali strutture non possono viceversa ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni sono di entità tale da arrecare una visibile alterazione all'edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite" (T.A.R. Napoli, Sez. IV, n. 754/2016)» (T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione III, 11/03/2019, n. 413), sicché, nella fattispecie concreta de qua, si è - chiaramente - in presenza di opere edilizie (due tettoie con copertura in pannelli coibentati, aventi superficie l'una pari a mq. 20 e l'altra pari a mq. 40) che, (anche) per le non trascurabili dimensioni delle stesse, sono tali da arrecare una visibile alterazione all'edificio e non possono ritenersi sottratte al permesso di costruire.

1.2. - Con il secondo motivo di ricorso, infine, i ricorrenti lamentano che l'ordinanza comunale impugnata è stata adottata in assenza della preventiva comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 della Legge n. 241/1990.

La censura è destituita di fondamento, in quanto, secondo la giurisprudenza prevalente e condivisibile, anche di questo Tribunale, l'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi, come innanzi detto, costituisce attività vincolata e doverosa della Pubblica Amministrazione, priva di contenuti discrezionali, relativa alla realizzazione di un assetto di interessi già prefigurato dalla disciplina edilizia e urbanistica applicabile, di talché il provvedimento di demolizione, in presenza di opere edilizie realizzate in carenza del permesso di costruire, costituisce atto vincolato per la cui adozione non è necessario l'invio di comunicazione di avvio del procedimento.

In ogni caso, poi, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, laddove (in ipotesi) considerata anche in questo caso dovuta, sarebbe comunque irrilevante ai sensi dell'art. 21 octies, comma secondo, parte prima, della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. ("non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato"), che, in caso di provvedimenti vincolati, rende irrilevanti le violazioni formali/procedimentali non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento finale (ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 13/03/2018, n. 427; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 25/05/2018, n. 889; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 16/08/2018, n. 1301; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 08/11/2018, n. 1651; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 12/11/2018, n. 1656, cit.; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 30/01/2019, n. 160; T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 04/02/2019, n. 171, cit.).

2. - Il gravame è, invece, fondato nella parte inerente l'ingiunzione di demolizione della muratura di recinzione, considerato che lo stesso Comune di Latiano, nell'ordinanza impugnata, ha in proposito ("recinzione") fatto riferimento all'"assenza di D.l.A./S.C.l.A." e all'"art. 37 D.P.R. n. 380/2001", ingiungendo - però - illegittimamente la demolizione, anziché irrogare la specifica sanzione pecuniaria - "pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro" - prevista dal predetto art. 37, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm., in mancanza della previa presentazione della necessaria s.c.i.a..

Peraltro (a meri fini di completezza), si legge a pagina 2 del ricorso che, successivamente alla notifica del provvedimento impugnato, "ossia in data 02.08.13, i Ricorrenti depositavano presso l'Ufficio del suddetto Comune, SCIA in sanatoria n. 47 relativa alle opere di cui al punto 2) del provvedimento".

- 3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere, quindi, in parte, respinto e, in parte, accolto nei sensi e nei limiti sopra precisati, e, per l'effetto, va annullata l'ordinanza comunale impugnata nella sola parte in cui ha ingiunto la demolizione della muratura di recinzione di cui al punto 2) della predetta ordinanza.
- 4. Ricorrono i presupposti di legge (accoglimento parziale), anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio del Comune di Latiano, per disporre l'irripetibilità delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte, lo respinge e, in parte, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e, per l'effetto, annulla l'ordinanza comunale impugnata nella sola parte in cui ha ingiunto la demolizione della muratura di recinzione. Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati: Enrico d'Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario Anna Abbate, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Anna Abbate Enrico d'Arpe

IL SEGRETARIO